

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2400 DELLA RACCOLTA-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SAN MATTIA ODV"-----

-----PREMESSA-----

L' Associazione "SAN MATTIA ODV", è una realtà di giovani e famiglie sorta nel quartiere di Pianura della città di Napoli, quale reazione all'omicidio per errore di due ragazzi, Luigi Sequino e Paolo Castaldi, avvenuto la sera del dieci agosto dell'anno duemila. Per esprimere e canalizzare le loro energie, attese, speranze e dolori alcuni giovani diedero vita ad una prima comunità spontanea, fatta di persone desiderose di impegnarsi sotto la guida del sacerdote Don Vittorio Zeccone, allora parroco del posto, per costruire un modo nuovo di vivere insieme partendo dal Vangelo. -----

Il 21 novembre 2003 l'Associazione Culturale Giovanile San Mattia si è costituita in vera e propria associazione di diritto civile, non riconosciuta, assumendo la qualifica/regime di ONLUS. Da allora le iniziative ed i progetti realizzati sono stati diversi sia per destinatari sia per natura. All'iniziale cura dei giovani aderenti e simpatizzanti, si sono affiancate altre iniziative sempre più orientate all'esterno e a favore dei più deboli, di coloro che sono ai margini della società; iniziative che vengono realizzate con il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Il senso dello stare insieme è aiutare quanti prendono parte, sia pur a diverso titolo, alla vita dell'associazione, a crescere nel percorso esistenziale attraverso l'impegno comune e, al contempo, diffondere la cultura della legalità e della solidarietà, con spirito aperto alle diverse possibilità di intervento. In questi anni l'Associazione Culturale Giovanile San Mattia ha realizzato rappresentazioni teatrali, sistematiche raccolte di generi alimentari che vengono distribuiti alle mense per i poveri della città di Napoli ed in periferia (Pane Quotidiano), incontri per giovani e famiglie, missioni all'estero e numerose diverse iniziative e progetti di lunga durata strutturati ed organizzati, sempre su base volontaria.-----

Tra i progetti realizzati vi sono la "Casa del Giovane" e la "Casa Donna Maria". Si tratta di iniziative che hanno preso vita all'interno di beni confiscati alla criminalità, assegnati, all'esito di procedure pubbliche, all'associazione san Mattia che li ha recuperati dallo stato di totale degrado ed abbandono, per renderli centro di accoglienza dei giovani e luogo di riparo per donne in difficoltà. Tutto grazie all'opera dei volontari, che sostengono le iniziative, senza alcun costo nemmeno sotto forma di rimborso da parte dei soggetti istituzionali e di quanti si rivolgono alle strutture.-----

A seguito della riforma del Terzo Settore, l'associazione San Mattia è stata chiamata a ripensare la propria identità, per assumere una delle qualifiche previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice terzo Settore), attraverso un percorso che ha richiesto una verifica di quanto fatto sino ora ma anche uno

sguardo al futuro, per individuare la tipologia di ETS più conforme alla propria realtà associativa. -----

La premessa è parte integrante dello statuto. -----

-----TITOLO I-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata.-----

L'associazione è denominata "SAN MATTIA ODV", ha sede in Napoli alla via Pignatiello n. 15 e durata illimitata.-----

Articolo 2 - Statuto e regolamento.-----

La "SAN MATTIA ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della normativa del Codice del Terzo Settore, delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

L'eventuale regolamento interno, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea degli associati con il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria, dovrà essere rispettato da tutti gli associati.-----

Articolo 3 - Modifiche dello statuto-----

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.-----

Articolo 4 - Oggetto e scopo-----

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'impegno profuso dagli associati e dai volontari. Essa intende operare nei seguenti settori rientranti tra quelli indicati dall'art 5 CTS (D.Lgs. 117/2017):-----

---servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

---educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

---interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; -----

---organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

---formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

---alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

---accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

---agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

---beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

---promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

---riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali di solidarietà sociale perseguite, nei limiti previsti dalla vigente normativa. -----

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. ----

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 CTS.-----

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione, in persona del Presidente del Consiglio direttivo, può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. -----

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse e descritte all'articolo 4 del presente statuto, sono svolte dall'Associazione ,in via esclusiva o prevalente, tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri ade-

renti. -----

Tutte le menzionate attività saranno svolte prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati.-----

-----TITOLO II-----

-----ADERENTI-----

Articolo 5 - Ammissione-----

Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutti i soggetti che ne condividano sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi e che diano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta. Possono, pertanto, essere associati tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:-----

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;-----
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.-----

Il Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.-----

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.-----

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio Direttivo.--

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Il Consiglio Direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.-----

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo.-----

Articolo 6 - Diritti-----

Gli associati hanno diritto di:-----

-partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;-
 -rivestire cariche sociali;-----
 -essere informati sulle attività dell'associazione;-----
 -esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;-----
 -agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 D.lgs. n. 117 del 2017;-----
 -denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 117 del 2017..-----
 Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.-----

Articolo 7 - Doveri-----
 Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.-----
 Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.----
 Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.-----
 La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.-----
 Gli associati sono obbligati a collaborare gratuitamente, generosamente e disinteressatamente ai fini del perseguimento degli scopi associativi.-----

Articolo 8 - Esclusione-----
 L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.-----
 Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----
 -il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;-----
 -l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;-----
 L'esclusione deve essere decisa con decisione del Consiglio Direttivo.-----
 La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.-----
 L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine,

l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.-----

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.-----

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.-----

Articolo 9 - Recesso-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio Direttivo.-----

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.-----

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.-----

-----TITOLO III-----

-----ORGANI-----

Articolo 10 - Indicazione-----

Sono organi dell'associazione:-----

- 1) l'Assemblea degli aderenti alla Associazione;-----
- 2) il Consiglio Direttivo;-----
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- 4) l'Organo di Controllo-----

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo, fermi i limiti di cui prima.-----

Articolo 11 - Composizione dell'assemblea-----

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo-----

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea-----

L'Assemblea deve:-----

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;----
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approvare il bilancio;-----
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----

---deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;-----
 ---approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;--
 ---deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----
 ---deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----
 Articolo 13 - Diritto di voto-----
 Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare, con diritto di voto, alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.-----
 Ciascun associato ha diritto a un voto.-----
 Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.-----
 Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.-----
 Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea-----
 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e, comunque, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ritiene opportuno, con lettera raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato al Consiglio Direttivo.-----
 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale e/o negli eventuali diversi termini previsti dalla legge vigente in materia per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.-----
 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.-----
 L'avviso di convocazione deve indicare:-----
 -il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;-----
 -la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;-----
 -le materie all'ordine del giorno;-----
 -le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.-
 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'a-

dunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 8 (otto) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.-----

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.-----

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

Articolo 15 - Svolgimento dell'assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.-----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.-----

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. -----

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.-----

Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;-----
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;-----
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;-----
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.-----

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.-----

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.-----

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.), salvo i casi di verbalizzazione notarile.-----

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario. -----

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.-----

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.-----

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea. -----

Le schede regolarmente pervenute sono custodite dall'Organo Direttivo presso la sede dell'associazione sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.----

Articolo 16 - Rappresentanza in assemblea-----

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.-----

La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.-----

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.-----

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.-----

Articolo 17 - Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione; governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.-----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:-----

-eseguire le deliberazioni dell'assemblea;-----

-formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;-----

-predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;-----

-predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----

-deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;-----

-stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;-----

-curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.-----

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea degli aderenti; i componenti di tale organo possono essere aderenti e non aderenti secondo quanto di volta in volta deciso dall'assemblea.-----

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.-----

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 26 comma 6 del D. Lgs. 117/2017.-----

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.-----

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno quattro giorni prima della data di convocazione o almeno due giorni prima in casi di necessità od urgenza.-----

Articolo 18 - Durata e funzioni-----

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; esso può essere

revocato dall'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti.-----

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.-----

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Articolo 19 - Presidente del Consiglio direttivo-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche denominato Presidente dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo e viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso-----

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.-----

Per gli impegni di spesa, il presidente non deve essere previamente autorizzato dal Consiglio direttivo ma il suo operato deve necessariamente essere ratificato dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.-----

Il presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.-----

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea curandone la custodia.-----

L'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il presidente.-----

Articolo 20 - Organo di Controllo-----

L'organo di Controllo è eletto dall'assemblea, in forma collegiale (composto di tre membri effettivi e due supplenti) ovvero monocratica (composto di un solo membro).-----

L'Organo di Controllo (collegiale o monocratico) esercita i poteri e le funzioni previste dal codice civile. -----

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata. -----

L'Organo di Controllo (collegiale o monocratico) riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.-----

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ..-----

L'Organo di Controllo (collegiale o monocratico) resta in carica per tre esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.-----

I membri dell'Organo di Controllo sono, in ogni caso, rieleggibili.-----

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.-----

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto

della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio, entro i limiti previsti dalla legge.-----

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 117 del 2017, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs. e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

Ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle assemblee.-----

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.-----

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.-----

-----TITOLO IV-----

-----RISORSE ECONOMICHE-----

Articolo 21 - Risorse-----

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:---

- quote associative;-----
- contributi pubblici e privati;-----
- donazioni e lasciti testamentari;-----
- rendite patrimoniali;-----
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017-----

-proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;-----

-rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;-----

-ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.-----

Articolo 22 - I beni-----

I beni dell'associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.-----

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono a essa intestati.-----

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.-----

Articolo 23 - Contributi-----

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.-----

Articolo 24 - Erogazioni, donazioni e lasciti-----

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.-----

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'ente.-----

Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.-----

Le convenzioni sono stipulate sulla base di delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per lo scopo.-----

Articolo 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.-----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.--

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio-----

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione per qualunque causa, anche per volontà dell'assemblea degli aderenti con il voto dei due terzi, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, costituito ai sensi del presente statuto, ad altre organizzazioni di

volontariato o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----TITOLO V-----

-----IL BILANCIO-----

Articolo 27 - Bilancio consuntivo-----

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Tale bilancio è elaborato dal Consiglio Direttivo e depositato presso le sedi dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli associati.-----

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.-----

Articolo 28 - Libri sociali obbligatori-----

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:-----

a) il libro degli associati o aderenti;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.-----

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.-----

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.---

-----TITOLO VI-----

-----VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI-----

Articolo 29 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori-----

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscritti in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. -----

Gli associati e coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D. Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari. -----

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.-----

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.--

I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge, contro le malattie ed infortuni-----

L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori, quali lavoratori autonomi.-----

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a sottoscriverlo.-----

-----TITOLO VII-----

-----RESPONSABILITÀ-----

Articolo 30 - Responsabilità-----

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.-----

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.-----

Per quanto concerne la responsabilità dei Membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo si rinvia all'art. 28 D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Articolo 31 - Disposizioni finali-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

Firmato:

MARCO MOLA, VITTORIO ZECCONE, ANIELLO CIERVO, ANNA FEO, FRANCA ZECCONE, IDA PALAZZO, GIOVANNI COSSIGA, GIULIANA ROSA MANGIAPIA , CARMEN SPELLITTI, MAURO ESPOSITO, VALENTINA ADAMO,

MARCO BOTTINO, SALVATORE CUOZZO, STEFANIA MAUTONE, VALERIO
CENTOMANI, FRANCESCO SAVERIO NAPOLITANO, GIUSEPPE SAVONA, ANNA
VELOTTI.

Salvatore Grasso Notaio Sigillo